

**DELIBERAZIONE 21 LUGLIO 2016
416/2016/S/IDR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E
PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 luglio 2016

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i., e in particolare l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d) (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- il decreto ministeriale 1 agosto 1996, recante "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato" (di seguito: MTN);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la

determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” nonché il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: MTT);

- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1 recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: MTC);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A);
- la deliberazione dell’Autorità 10 settembre 2015, 433/2015/E/idr (di seguito: deliberazione 433/2015/E/idr).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 88/2013/R/idr, l’Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC) applicabile alle gestioni ex-CIPE e, in particolare, all’art. 4, comma 6, della medesima deliberazione ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, i gestori del Servizio idrico integrato o di uno o più servizi che lo compongono (di seguito: SII) sono tenuti a seguito della determinazione da parte dei soggetti competenti e fino all’approvazione da parte dell’Autorità, ad applicare le tariffe dell’anno 2012 comunicate all’Autorità, moltiplicate per il fattore teta 2013, come determinato dal soggetto competente (lett. b);
- l’art. 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr, ha indicato la tariffa che il gestore era tenuto ad applicare agli utenti, a decorrere dal 1 gennaio 2014, in funzione delle tempistiche di definizione delle tariffe da parte dell’Ente d’Ambito e di approvazione delle stesse da parte dell’Autorità; in particolare, la norma prescriveva l’applicazione a seguito della predisposizione della proposta tariffaria da parte dell’Ente d’Ambito e fino all’approvazione da parte dell’Autorità, delle tariffe predisposte dallo stesso Ente d’Ambito (lett.b);
- all’art. 5, comma 1, della medesima deliberazione 88/2013/R/idr, l’Autorità ha altresì prescritto che, laddove nel calcolo tariffario il moltiplicatore individuato avesse determinato una variazione in termini assoluti superiore al limite previsto dal MTN (così come indicato dall’Autorità nel tool di calcolo del MTT), nelle more

degli esiti di apposita istruttoria condotta dall'Autorità, il gestore avrebbe dovuto applicare in via provvisoria la variazione tariffaria massima prevista dal MTN;

- ai sensi dell'art. 9, comma 3, del MTI l'Autorità ha prescritto un limite di incremento del moltiplicatore tariffario individuato per il 2014, definendolo in funzione del quadrante di riferimento dei possibili schemi regolatori e fatta salva una specifica istruttoria da parte dell'Autorità.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con deliberazione 433/2015/E/idr, l'Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del SII, al fine di accertare, tra l'altro, il rispetto delle disposizioni in materia di esclusione dell'aggiornamento tariffario nonché acquisire informazioni sulle tariffe applicate all'utenza dal 1 gennaio 2013;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 9 e 10 febbraio 2016, la verifica ispettiva presso il Comune di Laveno Mombello, per conto del quale – oltre che di altri Comuni della sponda orientale del Lago Maggiore – Verbano S.p.a. (di seguito: Verbano o Società) gestisce il servizio di depurazione presso il depuratore consortile sito in località Pradaccio;
- in esito alla predetta verifica ispettiva è emerso che Verbano, nelle more dell'approvazione tariffaria 2013 e 2014 da parte dell'Autorità:
- in violazione degli artt. 4, comma 6, lett. b), della deliberazione 88/2013/R/idr e art. 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr ha incrementato le tariffe 2013 e 2014 applicando i relativi moltiplicatori tariffari approvati dall'Ente d'Ambito e comunicati all'Autorità a tariffe diverse da quelle applicate rispettivamente nell'anno 2012 e 2013; in particolare, ha incrementato la tariffa 2013 e la tariffa 2014 applicando i relativi moltiplicatori tariffari ad una tariffa "provvisoria parametrizzata" pari a 0,53 €/m³, sebbene la tariffa vigente nel 2012 e comunicata all'Autorità fosse pari 0,45 €/m³; in questo modo la Società ha erroneamente determinato in 0,55 €/m³ e 0,58 €/m³ le tariffe rispettivamente per il 2013 e 2014 (punto 5 della "deliberazione assembleare in data 28 aprile 2014 della società per il risanamento e la salvaguardia dei bacini e della sponda orientale del Verbano S.p.a. – ora Verbano S.p.a." e "prospetto tariffe applicate da Verbano S.p.a." in doc. 1.1.c allegati al punto 1 della check list);
- in violazione degli artt. 5, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr, e art. 9, comma 3, del MTI, applicando i predetti incrementi tariffari ha, altresì, superato i limiti massimi previsti dalla regolazione; in particolare, per l'anno 2013 l'incremento tariffario è stato pari a circa il 22% rispetto al limite massimo previsto del 13,4% e per l'anno 2014 l'incremento tariffario è stato di circa il 28,8% rispetto al limite massimo previsto del 23,6% (punto 5 della "deliberazione assembleare in data 28 aprile 2014 della società per il risanamento e la salvaguardia dei bacini e della sponda orientale del Verbano S.p.a. – ora Verbano S.p.a." e "prospetto tariffe applicate da Verbano S.p.a." in doc. 1.1.c allegati al punto 1 della check list);

- dagli elementi acquisiti non risulta che la condotta relativa all'indebito incremento delle tariffe 2013 e 2014 risulti cessata, non avendosi evidenza dell'avvenuta effettuazione dei dovuti conguagli ai Comuni serviti, con conseguente perdurante lesione dei diritti degli utenti ad una esatta conoscenza e ad una corretta applicazione degli elementi costitutivi della tariffa applicata.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che l'Autorità, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione e fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riservi la facoltà di determinare, nella delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento e che, in tale ipotesi e contestualmente alla comunicazione della delibera di avvio, vengano allegati i documenti su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, il destinatario della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio può, entro trenta giorni dalla comunicazione della stessa:
 - effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella delibera di avvio, estinguendo in questo modo il procedimento sanzionatorio (articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 - in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento e con i connessi diritti di contraddittorio e difesa (articolo 45 del decreto legislativo n. 93/11 e articolo 16, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi nei confronti di Verbano;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'articolo 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare, nella presente deliberazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11, della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:

- quanto al criterio della gravità della violazione, la condotta della Società ha violato disposizioni dell'Autorità volte ad assicurare l'effettività e la certezza del sistema tariffario e non risulta tutt'ora cessata;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alla personalità dell'agente, non risulta alcuna circostanza rilevante;
- in merito alle condizioni economiche dell'agente, il fatturato realizzato nell'anno 2014 è pari a circa 3.350.370 euro;
- gli elementi sopra evidenziati consentono pertanto, all'attuale stato di persistenza della violazione, di determinare la sanzione nella misura di euro 21.810 (ventunomilaottocentodieci).

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- in considerazione della prevalenza dell'interesse degli utenti alla certezza tariffaria rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, la cessazione della condotta in contestazione relativa all'indebito incremento delle tariffe 2013 e 2014, con conseguente effettuazione dei conguagli ai Comuni serviti, costituisca presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi nei confronti di Verbano S.p.a., per le violazioni delle disposizioni in materia regolazione tariffaria del servizio idrico integrato di cui in motivazione ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) e d), legge 481/1995;
2. di determinare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che, all'attuale stato di persistenza della violazione, ammonta a euro 21.810 (ventunomilaottocentodieci);
3. di allegare, ai fini della notifica di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può:
 - i. previa cessazione delle condotte contestate, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella determinata al precedente punto 2, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., presentando il modello

- “F23” (recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo n. 237/1997;
- ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l’ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento;
 5. di prevedere che l’eventuale pagamento della sanzione amministrativa ridotta, di cui al punto 4 (i) – che dovrà essere comunicato all’Autorità mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato, previo invio della documentazione attestante la cessazione delle condotte contestate e la conseguente effettuazione dei conguagli ai Comuni serviti – determini, ai sensi dell’art. 5, dell’Allegato A, alla deliberazione 243/2012/E/com, l’estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
 6. di nominare, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. g) e dell’art. 13, comma 3, lett. b) dell’Allegato A, del punto 3.4 dell’Allegato B e del punto 5 della deliberazione 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
 7. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell’istruttoria;
 8. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell’istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 7, il termine per l’adozione del provvedimento finale;
 9. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell’articolo 8 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni ed Impegni;
 10. di avvisare che le comunicazioni di cui all’art. 33 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo sanzioni-impegni.aegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l’eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato col presente provvedimento;
 11. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo, Verbano S.p.a. (P. Iva 02487630127), Piazzale della Libertà, n. 1, 21100 Varese e mediante PEC, all’indirizzo presidente.verbano@pec.societaecologiche.net, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

21 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni